

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il **SERVIZIO CIVILE** nasce con la legge **15 dicembre 1972, n. 772** inizialmente previsto come alternativa al servizio militare di leva in Italia e riservato esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati **obiettori di coscienza** (così infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi personali, umanitari o religiosi)

La scelta del servizio civile sostitutivo come obiettore di coscienza implicava però alcune limitazioni, tra cui l'impossibilità di ottenere porto d'armi, e impediva di svolgere qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio il vigile urbano, la guardia giurata, oltre ovviamente a impedire la carriera nelle forze armate italiane e nelle forze di polizia italiane, incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Prevedeva, inoltre, che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.

Tale circostanza veniva dichiarata incostituzionale dalla sentenza n°470/1989

Nel **1998** nasce l'**Ufficio Nazionale per il Servizio Civile** e la nuova **legge 230/1998**, che rappresenta la prima norma di regolamentazione, riconosce l'obiezione di coscienza quale diritto del cittadini e **parificava i due servizi** (civile e militare) anche in termini di durata

Nel **2001 con la legge n°64** si istituisce il **SERVIZIO CIVILE NAZIONALE** con la quale si sancisce che il servizio civile non rappresenta più un'alternativa alla leva obbligatoria ma un'opportunità per svolgere **incarichi di assistenza, promozione e utilità sociale**. Inizialmente era riservata esclusivamente a uomini e donne non idonei alla leva, di età massima **26 anni**, poi innalzata **28 anni**.

Con la sentenza della **Corte costituzionale 16 luglio 2004 n. 228** si stabilì che il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può venire svolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare.

La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1° gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, **trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari**

Il **SERVIZIO CIVILE** consiste nel prestare attività svolgendo **incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale**. Esso può essere svolto a livello nazionale o regionale in relazione all'ente pubblico che emana apposito bando. **L'ente deve essere però accreditato presso un albo nazionale tenuto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile.**

Dopo un'altra serie di provvedimenti che regolamentano il servizio, **con il D. Lvo 06.03.2017 n°40 il SERVIZIO CIVILE CHE DIVENTA, DA NAZIONALE, UNIVERSALE** rappresenta la tappa fondamentale dell'importante percorso di riforma.

Con la nuova programmazione del **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** (piano triennale 2020-2022) gli enti non presentano più singoli progetti ma **programmi articolati in progetti**, che hanno obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi. Un cambio di approccio importante, dunque, finalizzato a valorizzare il sistema del servizio civile.

La stesura dei Piani deve essere fondata sulle indicazioni dell'**Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile**, laddove si riconosce l'importanza della dimensione giovanile nell'Agenda 2030 e il ruolo chiave che i giovani possono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Servizio Civile si svolge **presso una serie di ENTI ACCREDITATI** PRESSO UN Albo nazionale tenuto dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Alla data del dicembre 2020 sono 56.000 i posti messi a disposizione per operatori volontari a fronte di circa 126.000 domande.

Il rimborso spese previsto per 1200 ore annuali è di Euro 439,50 netti.

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno d'età;
- cittadinanza italiana o residente straniero regolare;
- godano dei diritti civili e politici;
- non siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.